Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 19 ottobre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970, n. **724**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1969, n. 904, con il quale l'ospedale civile di Piacenza è stato dichiarato ente ospedaliero ai sensi degli articoli 3, 4 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il ricorso presentato al Consiglio di Stato in s. g. dagli ospizi civili di Piacenza per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 904, in considerazione che gli ospizi stessi, perseguendo altri scopi oltre l'assistenza ospedaliera, devono annoverarsi tra gli enti di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e che, pertanto, occorre procedere alla costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile di Piacenza, seguendo la procedura stabilita dall'art. 5 della legge stessa;

Visto il proprio decreto in data 19 marzo 1970, n. 386, con il quale il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 904, è stato revocato per i motivi sopradetti;

Visto il decreto del medico provinciale di Piacenza in data 3 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Piacenza è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti i verbali in data 18 luglio 1968, 25 luglio 1968, 25 novembre 1968, 6 febbraio 1969, 12 febbraio 1969, 6 marzo 1969, 2 aprile 1969, 16 aprile 1969, 23 aprile 1969, 30 aprile 1969, 14 maggio 1969, 28 maggio 1969, 4 giugno 1969, 11 giugno 1969, 30 giugno 1969, 2 luglio 1969, 7 luglio 1969, 11 luglio 1969, 14 luglio 1969 e 19 luglio 1969, della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Piacenza, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

A) *Immobili*:

Fabbricati e fondi rustici indicati negli elenchi allegati sub 2 e 2-*bis* ai verbali citati in premessa.

B) *Mobili*:

Beni mobili, attrezzature, arredi, ecc. indicati nello elenco allegato sub 3 ai verbali sopradetti.

C) *Beni* in comunione all'ente ospedaliero e agli ospizi civili di Piacenza: quali risultano dagli elenchi allegati sub 4 e 4-*bis* ai verbali sopradetti.

D) *Attività patrimoniali* alla data del 31 dicembre 1968: indicate nell'allegato sub 5 ai sopracitati verbali.

Il medico provinciale di Piacenza, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 151. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970, n. 725.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Roma intese ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in sociologia presso la facoltà di magistero;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso le facoltà di lettere e filosofia e di magistero può essere istituito il corso di laurea in sociologia.

Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmato d'ordine nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione (Allegato).

La tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che le facoltà di lettere e filosofia e di magistero rilasciano anche la laurea in sociologia.

Dopo la tabella XV, annessa al citato regio decreto n. 1652 è inserita, assumendo il numero XV-*bis*, la tabella annessa al presente decreto (Allegato).

Art. 2.

A decorrere dall'anno accademico 1970-71 è istituito presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Roma il corso di laurea in sociologia.

Art. 3.

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 78 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione viene aggiunto l'art. 79, contenente la norma relativa all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in sociologia secondo l'ordinamento riportato nell'annessa tabella.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 153. — CARUSO

ALLEGATO

TABELLA XV-*bis*

LAUREA IN SOCIOLOGIA

Durata del corso: quattro anni.

Titolo di ammissione: quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali:

1) Sociologia (biennale);
2) Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia della filosofia o storia della filosofia moderna e contemporanea;
3) Filosofia morale;
4) Antropologia culturale;
5) Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia moderna o storia contemporanea;
6) Logica;
7) Metodologia e tecnica della ricerca sociale;
8) Statistica;
9) Psicologia;
10) Storia della sociologia;
11) Psicologia sociale.

Insegnamenti complementari:

1) Filosofia o filosofia teoretica (a seconda che si tratti di facoltà di magistero o di facoltà di lettere e filosofia);
2) L'insegnamento non scelto nel n. 2) delle materie fondamentali;
3) Metodologia delle scienze umane;
4) Filosofia del diritto;
5) Filosofia della scienza;
6) Filosofia della storia;
7) Filosofia del linguaggio;
8) Estetica;
9) Filosofia della religione;
10) Linguistica generale;
11) Storia delle dottrine politiche;
12) Storia delle dottrine economiche;
13) L'insegnamento non scelto nel n. 5) delle materie fondamentali;
14) Etnologia;
15) Psicologia dell'età evolutiva;
16) Psicologia dinamica;
17) Economia politica;
18) Storia economica;
19) Demografia;
20) Economia aziendale;

21) Legislazione sociale;
22) Sociologia politica;
23) Sociologia economica;
24) Sociologia del diritto;
25) Sociologia del lavoro;
26) Sociologia industriale;
27) Sociologia della conoscenza;
28) Sociologia dell'educazione;
29) Sociologia della religione;
30) Sociologia dell'arte e della letteratura;
31) Sociologia dei gruppi;
32) Sociologia della comunicazione;
33) Sociolinguistica;
34) Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa;
35) Una lingua e letteratura straniera moderna.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno otto degli insegnamenti complementari, previa approvazione del relativo piano di studi da parte del preside della facoltà. La sociologia deve essere seguita per un biennio, e due degli insegnamenti fondamentali possono essere biennalizzati, nel qual caso lo studente può ridurre di due gli insegnamenti complementari che deve seguire.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970, n. **726**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta, intese ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in sociologia presso la facoltà di magistero;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14. — Il secondo comma è modificato nel modo seguente:

« La facoltà di magistero conferisce la laurea in materie letterarie, la laurea in pedagogia, la laurea in lingue e letterature straniere, il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, la laurea in sociologia ».

Dopo l'art. 23 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione presso la facoltà di magistero del corso di laurea in sociologia.

Laurea in sociologia

Art. 24. — La durata del corso di studi per la laurea in sociologia è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1) Sociologia (biennale);
2) Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia della filosofia o storia della filosofia moderna e contemporanea;
3) Filosofia morale;
4) Antropologia culturale;
5) Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia moderna o storia contemporanea;
6) Logica;
7) Metodologia e tecnica della ricerca sociale;
8) Statistica;
9) Psicologia;
10) Storia della sociologia;
11) Psicologia sociale.

Insegnamenti complementari:

1) Filosofia;
2) L'insegnamento non scelto nel n. 2) delle materie fondamentali;
3) Metodologia delle scienze umane;
4) Filosofia del diritto;
5) Filosofia della scienza;
6) Filosofia della storia;
7) Filosofia del linguaggio;
8) Estetica;
9) Filosofia della religione;
10) Linguistica generale;
11) Storia delle dottrine politiche;
12) Storia delle dottrine economiche;
13) L'insegnamento non scelto nel n. 5) delle materie fondamentali;
14) Etnologia;
15) Psicologia dell'età evolutiva;
16) Psicologia dinamica;
17) Economia politica;
18) Storia economica;
19) Demografia;
20) Economia aziendale;
21) Legislazione sociale;
22) Sociologia politica;
23) Sociologia economica;
24) Sociologia del diritto;
25) Sociologia del lavoro;
26) Sociologia industriale;
27) Sociologia della conoscenza;
28) Sociologia dell'educazione;
29) Sociologia della religione;
30) Sociologia dell'arte e della letteratura;
31) Sociologia dei gruppi;
32) Sociologia della comunicazione;
33) Sociolinguistica;
34) Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa;
35) Una lingua e letteratura straniera moderna;
36) Organizzazione internazionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno otto degli insegnamenti complementari, previa approvazione del relativo piano di studi da parte del preside della facoltà. La sociologia deve essere seguita per un biennio, e due degli insegnamenti fondamentali possono essere biennalizzati, nel qual caso lo studente può ridurre di due gli insegnamenti complementari che deve seguire.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 154. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Piccole Dolomiti e di Campogrosso nel comune di Vallarsa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 21 luglio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona delle Piccole Dolomiti e di Campogrosso in territorio del comune di Vallarsa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vallarsa.

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè trattasi di una vasta zona montana tra le più interessanti del Trentino meridionale, situata ai confini della provincia di Vicenza e non lungi dai centri di Schio e Recoaro. Il territorio unisce caratteristiche prealpine, quali l'aspetto degli antichi nuclei abitati e la composizione dei boschi, in gran parte a faggio, ad una aspra conformazione che ricorda da vicino i gruppi dolomitici. Le ripide e frastagliate pareti calcaree di cima Carega e dei monti circostanti, sovrastanti la valle, hanno valso alla zona il nome di Piccole Dolomiti. Ai piedi di cima Carega si stende la zona pianeggiante di Campogrosso, dalla caratteristica flora. Le ripide pendici della valle sono ricoperte di fitti boschi di faggio. L'intero territorio appare ricco di bellissimi panorami e di ricordi storici, ed è assai interessante per l'ambiente botanico formato di rare specie alpine. Per le sue caratteristiche ne è stata recentemente richiesta la destinazione a parco nazionale;

Decreta:

La zona delle Piccole Dolomiti e di Campogrosso sita nel territorio del comune di Vallarsa ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

« Partendo dal monte Focolle (m. 1875) si discende verso est a quota 1700, indi lungo il corso del rio Romini fino al lago della Busa; comprendendo il lago si risale lungo la Val di Piazza fino a cima Lora sul confine comunale. Seguendo il medesimo si contorna la testata della valle ritornando al punto di partenza ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza ai monumenti di Trento curerà che il comune di Vallarsa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 agosto 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

L'anno 1969 (millenovecentosessantanove) addì 21 (ventuno) del mese di luglio in Trento presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio.

A seguito di regolare avviso di convocazione a mente dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggi riunita la commissione provinciale predetta.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1) Zona delle Piccole Dolomiti e di Campogrosso, in territorio del comune di Vallarsa;

(*Omissis*).

Messa ai voti, la proposta viene accettata all'unanimità con la seguente delimitazione:

(*Omissis*).

« Partendo dal monte Focolle (m. 1875) si discende verso est a quota 1700, indi lungo il corso del rio Romini fino al lago della Busa; comprendendo il lago si risale lungo la Val di Piazza fino a cima Lora sul confine comunale. Seguendo il medesimo si contorna la testata della valle ritornando al punto di partenza ».

(9544)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Zerbolò.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 marzo 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Zerbolò;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Zerbolò;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalle società immobiliari: Nuova S.p.a. Malpaga e Valle del Lupo e dai signori Rizzoli Andrea, Lucia Maffei, prof. Ignazio Battiato, ing. Alessandro Maffei, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per il suggestivo quadro naturale godibile dai punti di vista accessibili al pubblico, vale a dire dalle strade e dagli argini pubblici, come dai natanti sul Ticino e dalle vedute dell'altra riva; per la straordinaria bellezza dell'insieme di boschi, di terreni e di canali, tra i quali mirabilmente eccellono i due boschi di S. Varese verso il canale del Canarolo e del Mangialocca: boschi che sono stati definiti dal Consiglio d'Europa come biotipi degni di conservazione per il mantenimento delle antiche specie caratteristiche del Ticino;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Zerbolò ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord dal confine col territorio di Borgo S. Siro, lungo la roggia Cerro; a nord-est, dal confine col territorio di Bereguardo ed, a valle di questo, con quello di Torre d'Isola; a sud, dal confine col territorio di Carbonara Ticino; a nord-ovest, dal confine col territorio di Borgo S. Siro, segue verso il sud la roggia Castellana fino alla cascina Occhio per poi prendere e seguire la strada che porta al castello di Parasacco, alla cascina del Covone ed alla cascina Provvidenza, fino all'incrocio della strada Garlasco-Bereguardo che risale verso nord est, superando la roggia Padulenta, fino alla strada per cascina Marzo che raggiunge per seguire poi i canali fino al casello dei Roverini. Da qui, verso il sud, seguendo altri canali, per passare a sud della cascina Macchina e poi a nord di Sedone, lungo il canale Venare. Segue sempre questo importante canale nel suo andamento tortuoso verso il sud, comprendendo la cascina Arpasanta, fino alla strada per cascina Boschetti, per poi prendere la strada che da Zerbolò porta a Pavia e seguirla fino alla cascina Gaviola, all'incrocio con la strada del Molino di Limido, che prende e segue fino al confine col territorio di Carbonara Ticino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Zerbolò provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 agosto 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pavia

L'anno 1968, alle ore 9 ed alle ore 14,30 dei giorni 5 e 6 marzo, in una sala del palazzo della provincia di Pavia, piazza d'Italia n. 2, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Vincolo di una parte del territorio comunale di Zerbolò (Pavia).

(*Omissis*).

Il territorio di cui si propone il vincolo è così delimitato: a nord-ovest, dal confine col territorio di Borgo S. Siro, lungo la roggia Cerro; a nord-est, dal confine col territorio di Bereguardo ed alla valle di questo, con quello di Torre d'Isola; a sud, dal confine col territorio di Carbonara Ticino; a nord-ovest, dal confine col territorio di Borgo S. Siro, segue verso il sud la roggia Castellana fino alla cascina Occhio per poi prendere e seguire la strada che porta al castello di Parasacco, alla cascina del Covone ed alla cascina Provvidenza, fino all'incrocio della strada Garlasco-Bereguardo che risale verso nord-est, superando la roggia Padulenta, fino alla strada per cascina Marzo che raggiunge per seguire poi i canali fino al casello dei Roverini. Da qui, verso il sud, seguendo altri canali, per passare a sud della cascina Macchina e poi a nord di Sedone, lungo il canale Venere. Segue sempre questo importante canale nel suo andamento tortuoso verso il sud, comprendendo la cascina Arpasanta, fino alla strada per cascina Boschetti, per poi prendere la strada che da Zerbolò porta a Pavia e seguirla fino cascina Geviola, all'incrocio con la strada del Molino di Limido, che prende e segue fino al confine col territorio di Carbonara Ticino.

(*Omissis*).

La commissione, esaminata la proposta di vincolo come sopra formulata dal suo presidente; con voto unanime di tutti i suoi componenti presenti, delibera l'apposizione del vincolo, di cui all'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla parte del territorio del comune di Zerbolò in narrativa delimitata.

(*Omissis*).

(9542)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di S. Martino Siccomario.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 marzo 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge precitata, una parte del territorio comunale di S. Martino Siccomario;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Martino Siccomario;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla società Chem-Plast, dal comune e dai signori Angela Vitali, Giuseppe Rosa, Carlo Cazzani e Pietro Buttini, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la presenza di una vegetazione caratteristica della zona del Ticino, costituita da boschi di eccezionale bellezza e conservazione, fra i quali spicca il bosco Negri, che dal Consiglio d'Europa è stato classificato come riserva naturale da conservare;

Decreta:

Parte del territorio del comune di S. Martino Siccomario ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord-ovest dal confine col comune di Carbonara Ticino, tra la strada lungo il cavo Morasca ed il confine col comune di Pavia, che segue verso est, nella vicinanza del canale Gravellone, per attraversare la ferrovia e seguire ancora il confine sino a sud della cascina Rottino Novo per piegare a sud, passando ad occidente dalla cascina Bosco, e seguire il confine comunale fino alla strada statale per S. Martino Siccomario. Strada che segue per breve tratto, per riprendere verso ovest la strada per la Maddalena e Sabbione, che ne costituisce il confine verso sud, fino ad arrivare nei pressi del km. 5, da dove il confine della zona che si propone per il vincolo prende la strada per la cascina Codalunga fino a giungere alla strada che costeggia il cavo Morasca, già ricordato, per seguirlo a nord-ovest fino al confine di Carbonara Ticino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di S. Martino Siccomario provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 agosto 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pavia

L'anno 1968, alle ore 9 ed alle ore 14,30 dei giorni 5 e 6 marzo, in una sala del palazzo della provincia in Pavia, piazza d'Italia n. 2, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Vincolo di una parte del territorio comunale di San Martino Siccomario;

(*Omissis*).

Il presidente propone alla commissione, di assoggettare al vincolo, di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del comune di S. Martino Siccomario che grava verso il Ticino, così delimitata: a nord-ovest, dal confine del comune di Carbonara Ticino, tra la strada lungo il cavo Morasca ed il confine col comune di Pavia, che segue verso est, nella vicinanza del canale Gravellone, per attraversare la ferrovia e seguire ancora il confine sino a sud della cascina Rottino Novo, per piegare a sud, passando ad occidente della cascina Bosco e seguire il confine comunale fino alla strada statale per San Martino Siccomario. Strada che segue per breve tratto, per riprendere verso ovest la strada per la Maddalena e Sabbione, che ne costituisce il confine verso sud, fino ad arrivare nei pressi del km. 5, da dove il confine della zona che si propone per il vincolo prende la strada per la cascina Codalunga fino a giungere alla strada che costeggia il cavo Morasca, già ricordato, per seguirlo a nord-ovest fino al confine di Carbonara Ticino.

(*Omissis*).

La commissione, delibera l'apposizione del vincolo, di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su quella parte di territorio del comune di S. Martino Siccomario in narrativa delimitata.

(*Omissis*).

(9545)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1970.

Variazioni all'ordinamento territoriale di alcune sezioni periferiche dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 29 dello statuto dell'associazione, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il decreto interministeriale 2 marzo 1970 concernente variazioni all'ordinamento territoriale di alcune sezioni periferiche dell'associazione predetta;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'associazione in data 9 giugno 1970 relativa a modifiche da apportare nell'ordinamento territoriale della sezione della Lombardia occidentale al fine di un migliore e più funzionale svolgimento dei servizi;

Ritenuta l'opportunità di approvare la suddetta delibera;

Decretano:

Articolo unico

E' approvata e vistata nel testo annesso al presente decreto la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 9 giugno 1970 che modifica l'ordinamento territoriale della sezione della Lombardia occidentale ed istituisce la sezione della Lombardia centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1970

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9756)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1970.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Monterenzio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che con domanda n. 877 dell'8 febbraio 1966 il Consorzio di bonifica renana ha chiesto la classificazione a comunale della strada di servizio « del rio Uccellare » nel comune di Monterenzio dell'estesa di chilometri 3 + 600;

Vista la deliberazione n. 44 del 22 giugno 1968, con la quale il consiglio comunale di Monterenzio ha espresso parere favorevole alla classificazione a comunale della strada di cui sopra;

Visto il voto n. 1424 dell'8 settembre 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la suddetta strada possa essere classificata comunale ai sensi dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che tale strada può essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata comunale la strada di servizio « del rio Uccellare » entrando a far parte del novero delle strade del comune di Monterenzio, dell'estesa di chilometri 3 + 600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(9653)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1970.

Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende industriali, artigiane e alberghiere operanti nella provincia di Pordenone è determinato con decorrenza dal 1° dicembre 1968 come segue:

Vitto: L. 10.400 mensili;
Alloggio: L. 2.600 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(9809)

DECRETO PREFETTIZIO 29 settembre 1970.

Sostituzione del segretario del consiglio provinciale di sanità di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il precedente decreto n. 3571/13.10 Gab. in data 20 dicembre 1967, costitutivo del consiglio provinciale di sanità per il triennio 20 dicembre 1967-20 dicembre 1970;

Vista la nota n. 3872 in data 22 settembre 1970, con la quale il medico provinciale designa, quale segretario dell'anzidetto consesso, il dott. Bruno Colurcio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Gerardo Trasi, trasferito ad altra sede;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Bruno Colurcio, consigliere di 3ª classe, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Cuneo, è nominato segretario del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Gerardo Trasi, trasferito ad altra sede.

Cuneo, addì 29 settembre 1970

Il prefetto: LATTARI

(9618)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Tresinaro-Secchia, con sede in Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 7053 in data 29 settembre 1970, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Tresinaro-Secchia, con sede in Reggio Emilia, deliberate dal consiglio dei delegati in data 19 giugno e 24 luglio 1970.

(9513)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1970, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9855)

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1970, il comune di Lanciano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9856)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1970, il comune di Canosa di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 726.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9857)

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1970, il comune di Gragnano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 404.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9858)

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1970, il comune di Lanciano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 267.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9859)

Autorizzazione al comune di Manduria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1970, il comune di Manduria (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 393.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9860)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventidue società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 luglio 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Castagnolese », con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 23 settembre 1963, rep. 12079/1338;

2) edilizia « Il Tetto », con sede in Torino, costituita per rogito Gramaglia in data 23 marzo 1963, rep. 8431/5481;

3) edilizia « Aurelia », con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 28 settembre 1963, rep. 5502;

4) edilizia « Santa Rita fra dipendenti e pensionati dello Stato », con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 2 dicembre 1962, rep. 9330/933;

5) « Panificio cooperativo Monregalese », con sede in Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Adriano in data 19 maggio 1904, rep. 985;

6) edilizia « Casa del mutilato di guerra », con sede in Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Giacone in data 20 novembre 1954, rep. 1365/525;

7) « Cooperativa edificatrice dipendenti telefonici di Aosta », con sede in Aosta, costituita per rogito Bastrenta in data 11 gennaio 1964, rep. 741;

8) « Società anonima cooperativa elettrica di Hone », con sede in Hone (Aosta), costituita per rogito Perenchio in data 2 novembre 1927;

9) « Società cooperativa elettrica di Effraz e Valserviera », con sede in Quart (Aosta), costituita per rogito Norat in data 14 ottobre 1951, rep. 5859;

10) elettrica « Trois Villes », con sede in Quart, frazione Anisod (Aosta), costituita per rogito Norat, in data 16 dicembre 1950, rep. 4442;

11) « Le Carni », con sede in Ravenna, costituita per rogito Bettucci in data 17 marzo 1945, rep. 6834/3713;

12) edilizia « S.C.E.P.F. - Società cooperativa edilizia personale finanziario », con sede in Lugo (Ravenna), costituita per rogito Micela in data 11 maggio 1954, rep. 9281;

13) « Valleverde Agricola », con sede in frazione Paganica L'Aquila, costituita per rogito Galeota in data 22 gennaio 1960, rep. 9996;

14) « Pensiero ed azione », con sede in Campobasso, costituita per rogito Delli Veneri in data 15 aprile 1957, rep. 2061;

15) agricola « Madonna di Bisaccia », con sede in Montenero di Bisaccia (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 25 gennaio 1962, rep. 1895;

16) edilizia « I.D.E.L.C.O. », con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 2 aprile 1965 rep. 5741;

17) edilizia « Silvania », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 2 novembre 1964, rep. 25650;

18) edilizia « Gemini », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 28 giugno 1965, rep. 62347;

19) edilizia « Golfo degli Angeli », con sede in Cagliari, costituita per rogito Sulis in data 12 novembre 1954, rep. 27261;

20) edilizia « La Rinascita », con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 28 giugno 1965, rep. 62344;

21) « C.E.V.A. - Cooperativa edile Villamar associati », con sede in Villamar (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 17 febbraio 1962, rep. 33933;

22) edilizia « Gardena », con sede in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 9 novembre 1963, rep. 21409.

(9423)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 24 gennaio 1970 al 13 febbraio 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 82/70, 87/70, 131/70 e 183/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6% . .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (6)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	22,00
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% .	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	64,53
	III. superiore a 45%	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. *Latte e crema di latte, in polvere:*	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5%	22,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	40,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	41,70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % .	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %:	
	(aa) denaturati (1) . .	13,75
	(bb) altri	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . . .	40,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %	41,70
	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % . . .	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore in peso, di materie grasse superiore a 7 % . . .	11,00
	2. altri	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . .	54,50
	2. superiore a 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % . .	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %: ,	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % .	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 % .	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(33) superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso . .	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 % .	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39 % .	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45 %	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 % (5):	
	(I) uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	75,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore a 82 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84 % ed inferiore o uguale a 98 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore a 98 % ed inferiore o uguale a 99,5 %	162,00
	(III) superiore a 99,5 %	174,00
04.04	Formaggi e latticini:	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (6)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale a 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 %	27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	27,00
	(33) uguale o superiore a 40 %	43,00
	ex 2. superiore a 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55 %	43,00
	(22) uguale o superiore a 55 %	54,00
	b) superiore a 36 %	54,00
	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 50 %	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39 %:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (6)	25,56
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22
	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	40,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 88,25.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 88,25.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinsasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URRS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA E: Territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(8101)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 14 febbraio 1970 al 28 febbraio 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 183/70 e 278/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6 % . . .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6 % e inferiore o uguale a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (6)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % . . .	22,00
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	64,53
	III. superiore a 45 %	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . . .	40,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	41,70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % . . .	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %:	
	(aa) denaturati (1)	13,75
	(bb) altri	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . . .	40,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %	41,70
	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % . . .	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % . .	11,00
	2. altri	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . .	54,50
	2. superiore a 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(33) superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 % . . .	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39 %	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45 %	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 % (5):	
	(I) uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	75,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore a 82 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84 % ed inferiore o uguale a 98 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore a 98 % ed inferiore o uguale a 99,5 %	162,00
	(III) superiore a 99,5 %	174,00
04.04	Formaggi e latticini:	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (6)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale a 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 %	27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 peso netto (salvo diversa indicazione
04.04 (segue)	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	27,00
	(33) uguale o superiore a 40 %	43,00
	ex 2. superiore a 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55 %	43,00
	(22) uguale o superiore a 55 %	54,00
	b) superiore a 36 %	54,00
	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 50 %	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39 %:	
	(11) Asiago Caciocavallo, Provolone, Ragusano:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (6)	25,56
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22
	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	40,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 88,25.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 88,25.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinsasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URRS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA E: Territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(8102)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 1° marzo 1970 al 13 marzo 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 278/70, 375/70 e 410/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6 % . .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6 % e inferiore o uguale a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (6)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % . . .	22,00
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . .	64,53
	III. superiore a 45 %	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . . .	40,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	41,70

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5 %:	
	(aa) denaturati (1)	13,75
	(bb) altri	22,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % . .	40,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %	41,70
	4. superiore a 29 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % . .	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % . .	11,00
	2. altri	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 21 %	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % . .	54,50
	2. superiore a 45 %	62,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % .	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27 %:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso .	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	11,00 (3)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (segue)	(33) superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 % . . .	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39 %	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45 %	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 % (5):	
	(I) uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 82 % e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	75,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore a 82 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84 % ed inferiore o uguale a 98 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (6)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore a 98 % ed inferiore o uguale a 99,5%	162,00
	(III) superiore a 99,5 %	174,00
04.04	Formaggi e latticini:	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri:	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (6)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale a 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 %	27,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20 %	10,00
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 % .	27,00
	(33) uguale o superiore a 40 %	43,00
	ex 2. superiore a 46 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % . . .	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 % .	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55 %	43,00
	(22) uguale o superiore a 55 % . . .	54,00
	b) superiore a 36 %	54,00
	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni . . .	50,00
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % . . .	68,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera . . .	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera .	7,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39 %:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (segue)	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (6)	25,56
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (6)	31,22
	- la zona E (6)	38,36
	- la zona F (6)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	40,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 87,50.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 87,50.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URRS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

ZONA D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

ZONA E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

ZONA F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(8177)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 700, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1970, al registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 20, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 22 dicembre 1966 dall'Istituto autonomo per le case popolari di Milano, proprietario degli alloggi siti in Milano, via Segneri 1 e 43 assegnati ai signori Campanelli Luigi e Perrone Leonardo, avverso la commissione regionale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n 2, di Milano, è stato respinto.

(9514)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 698, registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1970, al registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 19, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 22 dicembre 1966 dall'Istituto autonomo per le case popolari di Milano, proprietario dell'alloggio popolare sito in Milano, via De Pretis n. 11, assegnato al sig. Giuseppe Mai, avverso la commissione regionale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, di Milano, è stato respinto.

(9515)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) il sig. Emilio Pinna è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Milis (Cagliari);

2) il sig. Giuseppe Modesto Nughedu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bolotana (Nuoro);

3) il sig. Giuseppe Pintus è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ardara (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1970

Il Governatore: CARLI

(9264)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Colorno all'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, con sede in Bologna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma) è affidata all'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, con sede in Bologna, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1970

Il Governatore: CARLI

(9510)

Autorizzazione all'incorporazione della Banca popolare cooperativa di San Severo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in San Severo, da parte della Banca popolare di San Paolo di Civitate che assumerà la nuova denominazione di « Banca popolare di San Paolo Civitate e San Severo, società cooperativa a responsabilità limitata » e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda in San Severo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni perfezionate nei modi di legge, adottate in data 23 e 30 agosto 1970, rispettivamente, dall'assemblea straordinaria dei soci della Banca popolare cooperativa di San Severo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in San Severo (Foggia), e dall'assemblea straordinaria dei soci della Banca popolare di San Paolo Civitate, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in San Paolo di Civitate (Foggia), relative alla fusione delle due società mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Banca popolare cooperativa di San Severo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in San Severo, da parte della Banca popolare di San Paolo Civitate, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in San Paolo di Civitate, che assumerà la nuova denominazione di « Banca popolare di San Paolo Civitate e San Severo, società cooperativa a responsabilità limitata ».

2) La Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della azienda incorporanda in San Severo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1970

Il Governatore: CARLI

(9511)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 19 settembre 1970, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro (Padova), in amministrazione straordinaria, il dott. Stefano Carli è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9512)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso per titoli e per esame colloquio a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - parte II - personale, n. 9, in data 8 ottobre 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di chimica e tecnologia dei composti metallorganici degli elementi di transizione, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di studio e tecnologie sulle radiazioni extraterrestri, Bologna.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di studio e tecnologie sulle radiazioni extraterrestri, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di studio e tecnologie sulle radiazioni extraterrestri, Bologna.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di studio e tecnologie sulle radiazioni extraterrestri, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cibernetica e biofisica, Camogli (Genova).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto internazionale di vulcanologia, Catania.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica del plasma ed elettronica quantistica, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio dei virus e delle biosintesi dei vegetali, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio dei virus e delle biosintesi dei vegetali, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio dei virus e delle biosintesi dei vegetali, Milano.

Riapertura dei termini e modificazioni.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studi sui calcolatori ibridi, Napoli.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di embriologia molecolare, Napoli.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al laboratorio di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il 22 novembre 1970 e che per ogni altra eventuale informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(10103)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice di un concorso ad un posto di professore aggregato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 15 aprile 1969, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentosedici posti di professore aggregato;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1969, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici, dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 18 febbraio 1969 e 21 maggio 1969;

Sentito il parere espresso dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 30 gennaio 1969 e 26 aprile 1969 in merito alla composizione dei collegi elettorali per la designazione dei membri delle commissioni giudicatrici per i concorsi sopra menzionati;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1969, con il quale è stata disposta la riapertura dei termini per la partecipazione al concorso ad un posto di professore aggregato per il gruppo « Materie zoologiche » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Visto il risultato dello spoglio delle valutazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso ad un posto di professore aggregato:

EE-42:

per il gruppo « Materie zoologiche » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Ghirardelli prof. Elvezio, Università di Trieste;
La Greca prof. Marcello, Università di Catania;
Bolognari prof. Arturo, Università di Messina;
Goidanich prof. Athos, Università di Torino;
Principi prof. Maria Matilde, Università di Bologna.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del « Curriculum », dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 300.000 (trecentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1970
Registro n. 93 Pubblica istruzione, foglio n. 2

(9754)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di mineralogia dell'Università di Bologna.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di mineralogia dell'Università di Bologna si svolgeranno presso l'istituto di mineralogia dell'Università di Bologna con inizio il giorno 28 ottobre p. v., alle ore 9.

(10104)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di vice segretario in prova

Il Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - rende noto, ai sensi dello art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a due posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1970, n. 7514, avranno luogo a Roma nei giorni 5, 6 e 7 novembre 1970 alle ore 8,30 presso l'aula magna dell'Ateneo Antoniano sita in viale Manzoni n. 1.

(10105)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 454 e n. 1179 rispettivamente del 31 gennaio 1970 e del 9 marzo 1970, con i quali venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a quattordici posti di medico condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1969;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi allo espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 3165 del 17 luglio 1970;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Cella Sergio	punti	72,625
2. Biffi Domenico	»	71,533
3. Maurelli Aldo	»	70,342
4. Cavallini Giacomo	»	68,354
5. Santelli Virginio	»	66,534
6. Bendini Carlo	»	64,055
7. Principi Geremia	»	62,891
8. Delfrate Francesco	»	62,103
9. Luccisano Nicola	»	61,062
10. Sangalli Edoardo	»	60,636
11. Mele Vincenzo	»	59,690
12. Curto Albino	»	59,309
13. Valle Gino	»	59,244
14. La Macchia Carlo	»	59,103
15. Boccini Bernardino	»	58,020
16. Citterio Renato	»	57,750
17. Villani Sergio	punti	57,461
18. Staffiere Rocco	»	57,117
19. Calabrese Francesco	»	55,116
20. Papaleo Pasquale	»	54,234
21. Gagliano Pasquale	»	54,077
22. Filabozzi Pio	»	53,709
23. Pallavicini Silvano	»	53,688
24. Sassi Ulisse	»	53,621
25. Spalla Franco	»	53,426
26. Ruotolo Salvatore	»	53,111
27. Mansi Marcello	»	51,884
28. Mandara Giovanni	»	51,607
29. Vergine Camillo	»	50,365
30. Ortalli Pier Luigi	»	49,265
31. Valsesia Carlo	»	48,671
32. Fornelli Giuseppe	»	48,500
33. Bonali Attilio	»	47,036
34. Minervini Ciro Saverio	»	45,000

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 25 settembre 1970

Il medico provinciale: LUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4105 del 25 settembre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreti n. 454 e n. 1179 rispettivamente del 31 gennaio 1970 e del 9 marzo 1970 per quattordici posti di medico condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1969;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Cella Sergio: Dongo;

2) Biffi Domenico: Casatenovo;

3) Maurelli Aldo: condotta consorziale medica di Binago, Solbiate;

4) Cavallini Giacomo: condotta consorziale medica di Garlate, Malgrate, Pescate;

5) Santelli Virginio: condotta consorziale medica di Robbiate, Paderno d'Adda, Imbersago;

6) Bendini Carlo: Cantù (1ª condotta);

7) Principi Geremia: condotta consorziale medica di Castiglione Intelvi, Casasco, Cerano, Dizzasco;

8) Luccisano Nicola: condotta consorziale medica di Lanzo Intelvi, Ramponi Verna;

9) Sangalli Edoardo: Valsolda;

10) Curto Albino: condotta consorziale medica di Pellio Intelvi, Laino, Ponna;

11) Valle Gino: Oliveto Lario;

12) La Macchia Carlo: Schignano;

13) Boccini Bernardino: condotta consorziale medica di Gera Lario, Sorico, Montemezzo, Trezzone;

14) Citterio Renato: Esino Lario.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 25 settembre 1970

Il medico provinciale: LUPI

(9465)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Genova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 682 in data 27 maggio 1969, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Genova, alla data del 30 novembre 1968;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice del concorso, nonchè gli atti depositati dalla stessa;

Considerata la regolarità delle operazioni del predetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Rossini Enrico . punti 80,361
2. Graglia Giuseppe » 74,228
3. Licursi Mario » 72,591
4. Radice Gian Battista » 67,162
5. Chiarini Francesco » 66,797
6. Canessa Silvio » 66,246
7. Giordano Michele » 65,723
8. Bella Francesco » 63,561
9. Pezzica Giacomo . » 61,530
10. Ghezzi Pietro » 59,151
11. Pambianco Luigi . » 56,111
12. Guaraglia Luciano » 54,880
13. Rosa Mario . » 53,073
14. Pozzoli Donata » 52,000
15. Garino Alberto » 50,500
16. Tagliabue Valentino » 50,000
17. Coppi Pietro . » 48,500
18. Fresia Sergio » 48,500
19. Comino Giovanni . » 48,000
20. Grignani Andrea » 46,000
21. Pisano Pietro » 44,666
22. Bianchi Ermanno » 43,500
23. Cassinari Luigi » 42,500

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Genova, addì 22 settembre 1970

Il veterinario provinciale: MANFREDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 809 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 682 in data 27 maggio 1969 a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1968;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso medesimo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Rossini Enrico: Chiavari, Leivi;
2) Graglia Giuseppe: Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia;
3) Licursi Mario: Cicagna, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Neirone, Orero, Tribogna, Moconesi, S. Colombano Certenoli;
4) Radice Gian Battista: Borzonasca, Mezzanego.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Genova, addì 22 settembre 1970

Il veterinario provinciale: MANFREDI

(9634)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6178 in data 20 giugno 1969, con cui fu bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1968;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti formulata, a conclusione di detti lavori, nella seduta del 29 settembre 1970;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie; 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Bertasi Luigi . . . . . punti 63,680 su 120
2. Rumi Gianfranco . . . . . » 62,200 »
3. Bertasi Floriano . . . . . » 54,040 »
4. Coppi Pietro Giulio . . . . » 53,000 »
5. Rizzi Pietro . . . . . » 52,500 »
6. Policarpo Francesco . . . . » 51,500 »
7. Mascherpa Carlo . . . . . » 51,000 »
8. Zuffada Sante . . . . . » 50,500 »
9. Ferrari Antonio . . . . . » 50,000 »
10. Sonzini Paolo . . . . . » 49,000 »
11. Doninelli Mario . . . . . » 47,500 »
12. Tononi Franco . . . . . » 47,030 »
13. Vitale Leonardo . . . . . » 42,000 »

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello di ciascuno dei comuni interessati.

Brescia, addì 30 settembre 1970

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10056, in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei tredici candidati risultati idonei nel pubblico concorso per tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1968;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria di detti candidati idonei e l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso son state elencate da ciascuno di essi nella domanda di partecipazione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria, vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Bertasi Luigi: Cedegolo (consorziale);
2) Rumi Gianfranco: Pontedilegno (consorziale);
3) Bertasi Floriano: Preseglie (consorziale).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello di ciascuno dei comuni interessati.

Brescia, addì 30 settembre 1970

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

(9633)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3672 del 22 dicembre 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1967;

Visti i decreti n. 2670 del 7 giugno 1968 e n. 772 del 31 marzo 1969, con i quali venivano stralciate rispettivamente le condotte di Villa Poma e di Motteggiana;

Visto il decreto n. 1165 del 4 aprile 1970, con il quale si è provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in oggetto;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice ed i verbali dei lavoratori della stessa;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1.	Stori Costantino	punti	77,540	su 120
2.	Scandiani Onorato	»	71,042	»
3.	Morandi Luigi	»	70,730	»
4.	Vecchia Antigone	»	69,625	»
5.	Rossetti Gilberto	»	67,675	»
6.	Gozzi Sante	»	64,980	»
7.	Begnozzi Guerrino	»	63,800	»
8.	Bellagamba Giorgio	»	58,000	»
9.	Dalla Pozza Giuseppe	»	53,000	»
10.	Avanzi Cesare	»	51,500	»
11.	Benatti Alcide	»	51,000	»
12.	Marai Carlo	»	49,054	»
13.	Melgrati Enrico	»	49,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Mantova e dei comuni interessati.

Mantova, addì 29 settembre 1970

Il veterinario provinciale: GHILARDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3097 pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1967;

Considerato che occorre procedere alla dichiarazione dei vincitori;

Tenute presenti le sedi di preferenza indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso in parola, per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Stori Costantino: consorzio Poggio Rusco-Villa Poma;
2) Scandiani Onorato: Goito.

Le amministrazioni comunali interessate, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto per quanto di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Mantova e dei comuni interessati.

Mantova, addì 29 settembre 1970

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(9490)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.